

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 10

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 280

del 18 febbraio 2019

a.s. 2018-19

Il giorno lunedì 18 febbraio 2019 alle ore 17:30 presso la Scuola Secondaria di I Grado Besta, si è riunito il Consiglio di Istituto dell'I.C. 10 di Bologna, convocato con comunicazione del 11/02/2019 prot. n. 813/A19 per discutere il seguente ordine del giorno:

[...omissis....]

7) Criteri per l'individuazione di esperti esterni

[...omissis....]

Il Consiglio d'Istituto

VISTO il D.l. 28 agosto 2018, n. 129;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165;

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

CONSIDERATO che si rende necessario individuare criteri per l'individuazione di esperti esterni all'Istituzione scolastica per la realizzazione di specifici progetti di ampliamento e arricchimento dell'Offerta formativa, per attività e servizi volti a favorire lo "star bene a scuola", per i progetti PON

ATTESO che l'affidamento di incarichi a esperti esterni avviene nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività

VISTO il comma 6 dell'art. 7 del D.lgs. 165/2001 così come modificato dal D.Lgs. 75/2017: "per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della prestazione; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al prestatore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico";

CONSIDERATO che il comma 5 bis dell'art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ha sancito il divieto per le Amministrazioni Pubbliche, a partire dal 1° gennaio 2018, di stipulare contratti di collaborazione aventi ad oggetto prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;

delibera

I contratti con gli esperti esterni possono essere stipulati soltanto per le prestazioni e le attività: a) che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali; b) che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro; c) per i quali sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna.

Procedure da adottare:

- a) per prestazioni che assumono i caratteri di un affidamento di servizi: indizione di un'apposita procedura di affidamento ai sensi del D.lgs 50/2016 e *smi*
- b) per prestazioni che non assumono i caratteri di un affidamento di servizi si farà ricorso a soggetti esperti esterni secondo la procedura di cui all'art. 7 c. 6 e 6 bis del D.lgs 165/2001 mediante pubblicazione sul sito web dell'Istituzione scolastica di un avviso di selezione rivolto a soggetti esterni.

Requisiti minimi richiesti:

- 1) titolo di studio congruente con il progetto/attività: laurea (magistrale, specialistica o vecchio ordinamento, triennale), diplomi, altri titoli accademici (master, dottorato, corsi di alta formazione)
- 2) eventuale abilitazione coerente con il progetto/attività
- 3) iscrizioni in albi professionali coerenti con il progetto/attività
- 4) esperienze professionali coerenti con il progetto/attività
- 5) insussistenza di cause di incompatibilità con l'incarico specifico e la professione svolta o conflitti d'interesse

Votazione:

X Unanimità

[...omissis....]

Il segretario Gaia Bevilacqua	Il Presidente del CdI Cecilia Vitiello
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di Pubblicazione all'Albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.	